Gestione-Rifiuti.it



Regione Marche

Legge Regionale n. 19 del 24 febbraio 1997

Aggiornamento del piano smaltimento rifiuti prima fase. Ambito di smaltimento n. 1: Fagnano di Sotto, Comune di Talamello (PS). Modifica della tipologia dell' impianto da discarica per RSU a discarica per "inerti"

(B.U.R. Marche n. 17 del 4 marzo 1997)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Ridefinizione tipologia impianto di smaltimento)

- 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della lr 26 aprile 1990, n. 31, è ridefinita la tipologia dell' impianto di smaltimento dell' ambito n. 1, discarica Fagnano di Sotto in Comune di Talamello, da impianto per lo smaltimento di RSU ed assimilati (discarica di prima categoria) a discarica per lo smaltimento di RS " inerti" (discarica di seconda categoria di tipo A: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione).
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite in deroga alle previsione contenute alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 13 della lr 31/1990 e fino all' approvazione del piano regionale di seconda fase l' ambito in questione utilizza, in via provvisoria, la discarica dell' ambito territoriale n. 2, sita in località Cà Mascio del Comune di Montecalvo di Foglia.

Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE





Gestione-Rifiuti.it

16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

A) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

B) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

Nota all'articolo 1, comma 1:

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 31/1990 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:

"3. Il piano regionale di prima fase ha validità fino all'approvazione del piano di seconda fase, salvo che non vengano modificati i suoi contenuti mediante piani stralcio o aggiornamenti del piano di prima fase".

Nota all'articolo 1, comma 2:

Il testo dell'articolo 13, comma 2, lettera b) della L.R. n. 31/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente: "Art. 13 - (Impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali) - (Omissis). 2. I materiali inerti possono:

(Omissis);

b) essere smaltiti in impianti di seconda categoria tipo A da realizzarsi in ragione di uno per ogni bacino di utenza individuato per lo smaltimento dei rifiuti urbani: (Omissis).

ARTICOLO 2

(Comitato tecnico regionale)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 7 della lr 31/1990 le parole: " da tre funzionari tecnici" sono sostituite dalle parole " da quattro funzionari tecnici".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 24/2/1997.

Note:

Nota all'articolo 2:

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n.31/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - (Comitato tecnico regionale) - (Omissis).

- 2. Il Comitato è composto:
- a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
- b) dai responsabili dei seguenti servizi della giunta regionale: agricoltura, artigianato e industria, sanità, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, o da funzionari da loro delegati;
- c) da quattro funzionari tecnici designati dalla giunta regionale: un geologo, un ingegnere sanitario, un esperto in pianificazione paesistico-ambientale, un biologo. (Omissis).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



